REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/661 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea ([1]), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, lettere b), c), e) e g),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio attua le misure previste dalla decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio ([2]).

(2) È opportuno aggiornare l'allegato II del regolamento (CE) n. 329/2007 in funzione delle ultime informazioni fornite dagli Stati membri per quanto riguarda l'identificazione delle autorità competenti.

(3) Il 30 novembre 2016 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2321(2016) che prevede nuove misure contro la Repubblica democratica popolare di Corea, compresi il divieto d'importare rame, nichel, argento, zinco e statue e il divieto di esportare elicotteri e navi. Il 27 febbraio 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/330 ([3]) che modifica di conseguenza il regolamento (CE) n. 329/2007 aggiungendovi gli allegati I nonies, III bis e III ter. È quindi opportuno identificare il rame, il nichel, l'argento, lo zinco, le statue, gli elicotteri e le navi che vanno inclusi in detti allegati e attribuire loro il rispettivo numero di riferimento ripreso dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ([4]).

(4) La risoluzione 2321 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite perfeziona inoltre l'elenco degli articoli di lusso già soggetti a divieto di esportazione, riportato nell'allegato III del regolamento (CE) n. 329/2007.

(5) Il 6 aprile 2017 il Consiglio ha deciso di aggiungere quattro persone fisiche all'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive.

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I nonies, II, III, III bis, III ter e V del regolamento (CE) n. 329/2007.

(7) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:

1) l'allegato I nonies è sostituito dall'allegato I del presente regolamento;

2) l'allegato II è sostituito dall'allegato II del presente regolamento;

3) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento;

([1]) GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1.
([2]) Decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79).
([3]) Regolamento (UE) 2017/330 del Consiglio, del 27 febbraio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (GU L 50 del 28.2.2017, pag. 1).
([4]) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

4) l'allegato III bis è sostituito dall'allegato IV del presente regolamento;

5) l'allegato III ter è sostituito dall'allegato V del presente regolamento;

6) l'allegato V è modificato conformemente all'allegato VI del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Capo facente funzioni del Servizio degli strumenti di politica estera

ALLEGATO I

«*ALLEGATO I* nonies

Rame, nichel, argento e zinco di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera b) [1]

Rame

	2603	Minerali di rame e loro concentrati
	74	Rame e lavori di rame
	8536 90 95 30	Rivetti di contatto – di rame – rivestiti con una lega di argento e nichel AgNi10 o d'argento contenente in peso l'11,2 % (± 1,0 %) di ossido di stagno e di ossido di indio, complessivamente – con spessore del rivestimento pari a 0,3 mm (– 0/+ 0,015 mm)
ex	8538 90 99	Parti in rame riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537
		– Fili per avvolgimenti:
	8544 11	– di rame
		– altri conduttori elettrici in rame, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V:
ex	8544 42	– muniti di pezzi di congiunzione
ex	8544 49	– altri
		– altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V:
	8544 60 10	– con conduttori di rame

Nichel

	2604	Minerali di nichel e loro concentrati

[1] I codici della nomenclatura sono quelli applicabili ai prodotti pertinenti nella nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio e indicati nel relativo allegato I.

		Ferro-leghe:
	7202 60	– Ferro-nichel
		Fili di acciai inossidabili:
	7223 00 11	– contenenti, in peso, 28 % o più e non più di 31 % di nichel e 20 % o più e non più di 22 % di cromo
	75	Nichel e lavori di nichel
	8105 90 00 10	Barre o fili di lega di cobalto contenenti, in peso: — 35 % (± 2 %) di cobalto, — 25 % (± 1 %) di nichel, — 19 % (± 1 %) di cromo e — 7 % (± 2 %) di ferro, conformi alle specifiche dei materiali AMS 5842, del tipo utilizzato nell'industria aerospaziale

Argento

	2616 10	Minerali di argento e loro concentrati

Zinco

	2608	Minerali di zinco e loro concentrati
	79	Zinco e lavori di zinco »

ALLEGATO II

«ALLEGATO II

Siti web per informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 5, 7, 8, 10 e 15 e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

BELGIO

http://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

REPUBBLICA CECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIMARCA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAGNA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROAZIA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

UNGHERIA

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

PAESI BASSI

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTOGALLO

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACCHIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGNO UNITO

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)

SEAE 07/99

B-1049 Bruxelles

Belgio

Indirizzo e-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu »

ALLEGATO III

L'allegato III del regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio è così modificato:

1. «9. Tappeti annodati a mano, tappeti e arazzi tessuti a mano» è sostituito da «9. Tappeti e arazzi, anche non fatti a mano, di valore superiore a 500 USD»;

2. «13. Vasellame di porcellana, di gres, di maiolica o di terraglia di alta qualità» è sostituito da «13. Vasellame di porcellana, di gres, di maiolica o di terraglia di valore superiore a 100 USD».

ALLEGATO IV

«*ALLEGATO III* bis

Statue di cui all'articolo 4 quater, paragrafo 1

ex	4420 10	Statue e statuette lignee
		– Statue e statuette di pietra
ex	6802 91	– – Marmo, travertino e alabastro
ex	6802 92	– – altre pietre calcaree
ex	6802 93	– – Granito
ex	6802 99	– – altre pietre
ex	6809 90	Statue e statuette di gesso o di composizioni a base di gesso
ex	6810 99	Statue e statuette di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati
ex	6913	Statue e statuette di ceramica
		Articoli di oreficeria
		– di metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi
ex	7114 11	– – Statuette di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi
ex	7114 19	– – Statuette di altri metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi
ex	7114 20	– Statue e statuette di metalli comuni, placcati o ricoperti di metalli preziosi
		– Statue e statuette di metalli comuni
ex	8306 21	– – Statue e statuette e statuette argentate, dorate o platinate
ex	8306 29	– – Altre statue e statuette
ex	9505	Statue e statuette per feste, per carnevale o per altri divertimenti
ex	9602	Statuette di materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate
ex	9703	Opere originali dell'arte statuaria, di qualsiasi materiale »

ALLEGATO V

«*ALLEGATO III ter*

Elicotteri e navi di cui all'articolo 4 quinquies, paragrafo 1

Elicotteri

8802 11	di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg
8802 12	di peso a vuoto superiore a 2 000 kg

Navi

8901	Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci
8902	Pescherecci, navi officina ed altri natanti per la lavorazione e la conservazione dei prodotti della pesca
8903	Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe
8904	Rimorchiatori e spintori
8906	Altre navi, comprese le navi da guerra e le imbarcazioni di salvataggio diverse da quelle a remi
8907 10	Zattere gonfiabili »

ALLEGATO VI

Nell'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone fisiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a)»:

«33.	RI Myong Su	Anno di nascita: 1937 Luogo di nascita: Myongchon, Nord Hamgyong	Vicepresidente della commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea e capo di stato maggiore delle forze armate popolari. In tale veste Ri Myong Su ricopre una posizione fondamentale nella difesa nazionale ed è responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
34	SO Hong Chan	Data di nascita: 30.12.1957 Luogo di nascita: Kangwon N. passaporto: PD836410105 Data di scadenza del passaporto: 27.11.2021	Primo viceministro delle forze armate popolari, membro della commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea e generale colonnello delle forze armate popolari. In tale veste So Hong Chan è responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
35	WANG Chang Uk	Data di nascita: 29.5.1960	Ministro dell'industria e dell'energia atomica. In tale veste Wang Chang Uk è responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
36	JANG Chol	Data di nascita: 31.3.1961 Luogo di nascita: Pyongyang N. passaporto: 563310042	Presidente dell'Accademia statale delle scienze, organizzazione incaricata dello sviluppo delle capacità tecnologiche e scientifiche della RPDC. In tale veste Jang Chol ricopre una posizione strategica nello sviluppo delle attività nucleari della RPDC ed è responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.»